

Legge regionale 28 giugno 2016 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 27/04/2021

Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012.

Art. 50

(Trattamento del personale trasferito ai sensi della legge regionale 26/2014)

1. Nel caso di trasferimento di personale degli enti locali ai sensi della legge regionale 26/2014, il personale medesimo conserva, in ogni caso, la retribuzione individuale di anzianità o il maturato economico in godimento all'atto del trasferimento.

(1)

2. Il comma 1 si applica anche al personale già trasferito ai sensi delle leggi regionali 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro", nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro), e 3/2016.

Note:

1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 112, comma 1, L. R. 9/2019